

Bruxelles, 8 gennaio 2019
(OR. en)

5113/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0400(NLE)**

**SCH-EVAL 2
VISA 5
COMIX 5**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	8 gennaio 2019
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	15563/18
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 del Belgio sull'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della politica comune dei visti

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 del Belgio sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune dei visti, adottata dal Consiglio nella sessione dell'8 gennaio 2019.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

**relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 del Belgio
sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune dei visti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare al Belgio provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore della politica comune dei visti eseguita nel 2018. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2018) 5620 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) A norma del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice dei visti)², i consolati sono le autorità competenti per esaminare le domande di visto e decidere sul merito, e altre autorità possono essere coinvolte nell'esame e nel processo decisionale. Il codice dei visti stabilisce inoltre un termine massimo per il trattamento delle domande di visto. Pertanto dovrebbe essere data priorità alle raccomandazioni 1, 2 e 3.
- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, il Belgio dovrebbe, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

il Belgio è invitato a

1. autorizzare i suoi consolati a rifiutare il rilascio di un visto in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del codice dei visti, e limitare le categorie di domande che i consolati sono tenuti a inoltrare all'Ufficio per l'immigrazione ai casi in cui può essere realmente utile che le autorità centrali del Belgio svolgano ulteriori indagini;
2. ridurre i tempi eccessivi per la decisione sulle domande di visto e garantire il pieno rispetto dei termini obbligatori stabiliti dal codice dei visti per il processo decisionale, in particolare evitando che i consolati e l'Ufficio per l'immigrazione svolgano lo stesso lavoro e usando meglio le risorse umane che sarebbero rese disponibili in seguito alla riduzione dei casi inoltrati all'Ufficio per l'immigrazione;

² Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

3. provvedere a che, se mancano dei dettagli nella sintesi fornita, l'Ufficio per l'immigrazione chieda informazioni aggiuntive al consolato interessato, affinché le decisioni si basino su solide informazioni piuttosto che su ipotesi;
4. incaricare gli agenti competenti per il rilascio dei visti e i responsabili delle decisioni presso l'Ufficio per l'immigrazione di valutare lo status di buona fede del richiedente in maniera globale, evitando rifiuti basati su imprecisioni non significative nella presentazione formale della domanda, e impartire loro una formazione a tale scopo;
5. considerare la possibilità di una condivisione delle attività di formazione tra il Ministero degli Affari esteri e l'Ufficio per l'immigrazione, ad esempio nel quadro della formazione propedeutica, ai fini di una migliore comprensione dei metodi e ruoli di ciascuna istituzione;
6. individuare soluzioni informatiche che permettano ai consolati di verificare efficacemente l'autenticità dei moduli per la dichiarazione di garanzia certificati dai comuni e che permettano all'Ufficio per l'immigrazione di individuare garanzie abusive o ripetute;
7. provvedere a che i consolati migliorino la qualità dei dati inviati al VIS introducendo in VisaNet norme aggiuntive o più rigorose;
8. considerare l'opportunità di tradurre in inglese le formulazioni standardizzate dei motivi di rifiuto nelle località in cui non ci si può aspettare che le persone interessate comprendano il neerlandese o il francese, secondo la migliore prassi raccomandata dal Manuale per il codice dei visti, parte II, punto 12.3;
9. conservare i documenti di riferimento contenenti informazioni utili sugli atti di stato civile disponibili in ciascun paese terzo per dimostrare le relazioni familiari e altre informazioni utili, ad esempio sul tenore di vita, sul reddito medio e sul rischio migratorio specifico, aggiornandoli regolarmente;

10. verificare che i richiedenti indichino le date di arrivo e di partenza corrette del primo/successivo soggiorno previsto nello spazio Schengen nei campi 29 e 30 del modulo di domanda;
11. assicurarsi che i consolati e le autorità centrali (Ministero degli Affari esteri e Ufficio per l'immigrazione) usino VISMail per le comunicazioni sulle singole domande, a norma dell'articolo 16 del regolamento VIS;
12. provvedere a che i dati relativi alla revoca di un visto siano inseriti nel VIS non appena possibile.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
